



MODULARIO  
Ambiente - 52



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Roma 22 GIU. 2004

Al Consorzio  
del Parco nazionale  
dello Stelvio  
via Roma, 26  
23032 BORMIO (SO)

N. DPN/30/2004/17819  
Risposta al Foglio del .....  
N. ....

25 GIU 2004  
3858  
4

**OGGETTO: Procedura di formazione e approvazione del Piano del Parco.**

Il problema posto con la nota di codesto spett.le Ente prot. 8277 del 17.12.2003, pervenuta in data 31.12.2003, circa la procedura che deve essere seguita per pervenire all'approvazione del Piano del Parco richiede di affrontare alcuni passaggi di interpretazione delle previsioni che disciplinano la procedura in esame.

In particolare si tratta di determinare in quale rapporto si ponga la disciplina dettata dall'art. 12 della legge n. 394 del 1991 e succ. mod. ed integr. in tema di procedure di formazione del Piano, in relazione alle disposizioni che regolano in modo specifico il Parco dello Stelvio così come consacrate nel D.P.C.M. del 26.11.1993.

In linea di principio, quest'ultima disposizione, in ragione dell'ordinaria applicazione dei principi in tema di gerarchia delle fonti, deve ritenersi previsione recessiva rispetto a quanto indicato nella norma della ricordata legge n. 394 del 1991.

Quest'ultima, tra l'altro, è bene ricordare che è stata più volte aggiornata e modificata anche in epoca successiva al ricordato D.P.C.M. del 1993, mantenendo nella sostanza il medesimo schema procedurale descritto ai comma 3 e 4 dell'art. 12.

Quelle norme disciplinano un modello procedurale "complesso" nel quale si prevedono sostanzialmente due fasi (quella dell' "adozione" seguita dalla definitiva "approvazione") e nell'ambito del quale sono chiamati ad esprimersi – a vario titolo e con valenze giuridiche differenziate – tutti gli enti e gli Organi che sono, in qualche modo, rappresentativi di interessi rilevanti sulla porzione di territorio ricompresa nel parco.

Come noto, il comma 3 nella sua versione vigente prevede la predisposizione del Piano da parte dell'Ente parco con l'apporto condizionante da parte della Comunità del Piano (cioè da parte dei Comuni i cui territori ricadono nel parco) che è chiamata ad esprimere parere sul

3D-2SEZ  
DM/dm

Visto del Dirigente  
Dott.ssa C. Tombolini

*Tombolini*



Piano. Conseguito tale parere, il Piano approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente è adottato dalla Regione: con quest'ultimo atto si chiude la prima fase della procedura.

Il successivo comma 4 disciplina la fase di pubblicazione, raccolta delle osservazioni, controdeduzioni del Parco e definizione delle procedure a seguito dell'approvazione che spetta alla Regione d'intesa, però, con l'Ente parco e con i Comuni (per quanto attiene ad alcuni specifici profili).

Nella sostanza, i principi fondamentali posti dalla legge sono:

a). Duplicità (complessità) delle fasi di formazione così che il "prodotto" finale costituisce esito di una procedura meditata ed arricchita dagli apporti che si assommano nel corso delle diverse successive sue fasi;

b). Partecipazione estesa a tutti gli Enti e/o a tutti gli Organi che sono portatori di interessi a vario titolo rilevanti agli effetti della formazione del Piano;

c). Titolarità del potere perfezionativo dello strumento stabilito in capo alla Regione;

d). Fondamentale rinvio allo strumento dell'intesa per il compimento dell'atto di approvazione del piano.

e). Riconoscimento del ruolo del Ministero quale promotore delle intese nell'ipotesi di perdurante inerzia degli enti (ultima parte del comma 4).

Ora, pur rimanendo essenziale ai fini della legittimità e regolarità della procedura e dei suoi esiti finali che si compiano tutti i passaggi indicati dalla legge n. 394 del 1991 con tutti gli apporti ivi previsti, non è però dubbio che può consentirsi una modifica della procedura con l'ingresso di fasi ed elementi diversi rispetto a quelli indicati dalla norma fondamentale di riferimento. D'altra parte la detta affermazione si ritrova più volte ripetuta in giurisprudenza seppure in relazione a vicende e fattispecie diverse rispetto a quella qui in esame. E' tradizionale, ad esempio, che il principio trovi applicazione negli effetti di variante che si associano alla formazione di strumenti urbanistici che normalmente non comportano tale effetto, quando sussistono tutte le condizioni sostanziali per le quali il provvedimento formalmente qualificato come piano particolareggiato (per definizione piano attuativo e perciò non in variante) ha tutti i requisiti per essere identificato come atto di variante urbanistica del P.R.G.

In questo senso, le procedure indicate nel D.P.C.M. del 1993 continuano a conservare efficacia seppure, evidentemente, con accentuazioni e sottolineature differenti rispetto al momento in cui si è impostato il Decreto. Il punto che diviene condizionante in relazione al problema della conservazione della legittimità di quelle procedure è naturalmente che in entrambe le ipotesi (quella della legge fondamentale e quella del D.P.C.M.) si riscontri la presenza di quegli elementi fondamentali e qualificanti che si sono brevemente sopra ricordati.

3D-2SEZ  
DM/dm

Visto del Dirigente  
Dott.ssa C. Tombolini



Tanto risulta anche dalla tabella allegata alla nota cui si risponde ove sono comparati e posti in parallelo i passaggi e gli elementi delle diverse procedure.

Quanto ai timori che nella nota in riferimento si paventano in ordine alla possibilità che le norme del Piano vengano rivisitate, e dunque modificate, in applicazione degli art. 15 e 16 delle leggi provinciali n. 19/93 di Trento e n. 22/93 di Bolzano, questa Direzione ritiene che gli stessi siano infondati.

E ciò in quanto entrambe le Province di Trento e Bolzano sono soggetti attivi dell'intesa che precede l'approvazione del Piano; circostanza questa che, già di per sé, rende assolutamente remota l'ipotesi che gli accordi convenuti vengano successivamente e unilateralmente disattesi dalle Province stesse.

In secondo luogo, la possibilità di un tale contegno appare normativamente interdetta dall'art. 3 del D.P.R. n. 279/94 che, pur consentendo alle citate Province di disciplinare con proprie leggi le forme e i modi della specifica tutela della porzione di parco ricadente nel proprio territorio, subordina tale disciplina alla sigla delle previe e necessarie intese con lo Stato.

Deve ritenersi dunque che, con le osservate attenzioni – sia possibile procedere al perfezionamento degli atti del Piano del Parco secondo lo schema che qui si allega.

In relazione alla novità e delicatezza della questione, la scrivente Amministrazione rimane disponibile ad apprezzare ogni ulteriore contributo inerente alla tematica in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Aldo Cosentino)

Allegati: c. s.

3D-2SEZ  
DM/dm

Visto del Dirigente  
Dott.ssa C. Tombolini



## CRONOGRAMMA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO

AZIONI	ATTORE
1. Adozione del Piano del Parco (con previa richiesta di parere alla Comunità del Parco limitatamente alla sola parte di territorio riguardante la Regione Lombardia)	Consiglio Direttivo
2. Deposito del Piano per <b>40 giorni</b> presso le sedi dei Comuni, delle Comunità Montane, della Regione Lombardia e delle Province Autonome	Invio agli Enti a cura della Direzione del Parco
3. Nei <b>40 giorni</b> successivi presentazione delle osservazioni da inviare al Consiglio Direttivo	Enti e persone interessate senza limitazioni
4. Nei <b>30 giorni</b> successivi parere del Parco sulle osservazioni e successiva trasmissione del parere e delle osservazioni al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio	Consiglio Direttivo
5. Nei <b>120 giorni</b> successivi, il Ministero esamina le osservazioni e si pronuncia sulle stesse. Entro lo stesso termine, il Ministero d'intesa, per i territori di rispettiva competenza, con la Regione Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché con l'Ente Parco e, per le sole aree di cui alla lett.d) del comma 2 dell'art. 12 della legge 394/91, con i Comuni interessati, approva il Piano del Parco	Ministero, Regione Lombardia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Parco, Comuni (per le zone D)
6. La produzione di effetti del Piano consegue alla pubblicazione del Decreto Ministeriale di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino della Regione Lombardia, nonché consegue - ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge provinciale di Bolzano n. 19 del 3 novembre 1993 e ai sensi dell'art. 15, ultimo comma della legge provinciale di Trento n.22 del 30 agosto 1993- alla entrata in vigore delle leggi provinciali ivi rispettivamente previste.	Province Autonome di Trento e Bolzano per il rispettivo territorio.

3D/ 2 sezione

PC/PC

17/06/04 10.49

C:\Documenti\Documen\_Patt\Stelvio\cronogramma approvazione piano del parco.doc

SCN-3018